



Novazzano, 2 ottobre 2012  
RM 597

## ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE

**Il Municipio di Novazzano, richiamati**

l'art. 107 e 192 della Legge organica comunale,  
l'art. 24, 25 e 44 del Regolamento di applicazione della legge organica comunale,  
l'art. 79 ed altri applicabili del Regolamento comunale

emana la seguente ordinanza.

### **Art. 1 Scopo e campo di applicazione**

La presente Ordinanza è volta a prevenire e combattere, nel territorio giurisdizionale di Novazzano, la diffusione della zanzara tigre (*Aedes albopictus*), insetto originario del sud-est asiatico dotato di una grande capacità colonizzatrice le cui punture sono assai dolorose e potenzialmente portatrici di malattie infettive.

### **Art. 2 Caratteristiche**

<sup>1</sup> La zanzara tigre si presenta come una qualsiasi zanzara, sia per forma che per dimensioni, con la particolarità di una chiara striatura bianca e nera sulle zampe, sul torace e sul capo.

<sup>2</sup> Essa vive prevalentemente in zone urbane, in piccole raccolte d'acqua (non in biotopi o stagni) e si riproduce dove viene osservata.

### **Art. 3 Provvedimenti**

<sup>1</sup> Il Municipio emana direttive e comunicazioni appropriate, adotta tramite i propri Servizi competenti provvedimenti puntuali, anche a titolo preventivo, al fine di concretizzare gli obiettivi della presente Ordinanza.

<sup>2</sup> In tale ambito, esso provvede, tramite i collaboratori da esso incaricati, ad effettuare, se del caso, i necessari trattamenti in aree pubbliche e private.

<sup>3</sup> Al privato specificatamente individuato viene notificata l'ingiunzione a far eseguire, a proprie spese, detti trattamenti. In caso di inadempienza o di irreperibilità del privato, il Municipio procede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato.

<sup>4</sup> In casi particolari, giustificati da motivi organizzativi e di coordinamento, il Municipio può far eseguire direttamente i trattamenti, previa comunicazione ai privati interessati e riservata la loro partecipazione alle spese.

### **Art. 4 Raccomandazioni**

Si raccomanda di:

- svuotare settimanalmente l'acqua dei sottovasi o di lasciarli prosciugare almeno una volta alla settimana;

- svuotare settimanalmente i bidoni e chiuderli ermeticamente;
- colmare, ad esempio con sabbia, fori o cavità di piccole dimensioni in cui l'acqua potrebbe ristagnare per più di una settimana;
- non tenere piante acquatiche in vaso.

#### **Art. 5 Divieti**

<sup>1</sup> È in particolare vietato tenere all'aperto copertoni, contenitori di qualsiasi natura (bidoni, vasi, taniche, ecc.) che possano riempirsi d'acqua e qualunque altra fonte che possa dar luogo anche a piccole raccolte d'acqua, in modo da evitare la formazione di acqua stagnante anche temporanea.

<sup>2</sup> I divieti di cui al precedente capoverso non si applicano a tutti i biotopi, alle vasche/piscine con capacità superiori a 200 litri.

#### **Art. 6 Sanzioni**

<sup>1</sup> Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con una multa da fr. 50.- a fr. 10'000.- ai sensi degli artt. 145 e segg. LOC.

<sup>2</sup> Gli ordini emanati dal Municipio, dalla Polizia convenzionata o da altri Servizi comunali, possono essere accompagnati dalla comminatoria di cui all'art. 292 CPS.

<sup>3</sup> È riservata la competenza in materia di contravvenzioni conferita ad altre Autorità dalla legislazione federale e cantonale.

#### **Art. 7 Pubblicazione - Ricorsi**

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali per il periodo di 15 giorni a partire dal 4 ottobre 2012.

Contro la stessa è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione.

#### **Art. 19 Entrata in vigore**

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  
(S. Bernasconi)

Il Segretario:  
(E. Croci)

